Statuto
della
Fondazione informatica per la promozione della persona disabile

Art. 1

Denominazione e durata
Giusta gli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (in seguito CCS), con la denominazione

Fondazione informatica per la promozione della persona disabile

viene costituita una Fondazione con personalità giuridica, per tempo indeterminato.

Art. 2

Sede
La sede della Fondazione è **Lugano**.

Nel rispetto delle disposizioni legali e statutarie, il Consiglio di Fondazione è autorizzato a trasferire in qualunque momento, in virtù di una delibera e previa approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, la sede della Fondazione in altro luogo in Svizzera.

Art. 3

Scopo
La Fondazione promuove e sostiene l'autonomia e l'inclusione delle persone disabili.
In particolare promuove e sostiene l'accessibilità delle persone disabili alla scuola, alla formazione, al lavoro, alla cultura, tramite aiuti in forme diverse, diretti e indiretti, con sostegno alle persone disabili e anche alla ricerca volta a migliorarne l'autonomia e l'inclusione.

La Fondazione può inoltre concludere qualsiasi negozio giuridico utile al perseguimento e alla realizzazione del proprio scopo.

Lo scopo della Fondazione è interamente di pubblica utilità, non avendo scopo di lucro e non perseguendo alcun guadagno. Sono escluse attività di carattere commerciale e/o economiche ai sensi del diritto fiscale.

Art. 4

Capitale della fondazione
Il capitale iniziale della fondazione ammonta a CHF 6'000.00 ed è stato messo a disposizione dall'esecutore testamentario avv. Fabrizio Mion in ossequio alle disposizioni testamentarie lasciate dal defunto Ettore Monti.
Il capitale della fondazione può in ogni tempo in osservanza del presente statuto essere aumentato per decisione del Consiglio di Fondazione.

Art. 5

Patrimonio della Fondazione
Il patrimonio della Fondazione è formato dal capitale della Fondazione, da tutte le riserve e da donazioni, lasciti ed emolumenti che privati ed enti vorranno elargire per lo scopo sopra indicato.
Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti. In particolare, occorre ripartire i rischi ed evitare di mettere in pericolo il capitale con transazioni speculative o investimenti eccessivamente imprudenti.

Art. 6
Responsabilità per debiti della Fondazione

Per i debiti della Fondazione nei confronti dei creditori risponde unicamente il patrimonio della Fondazione.
Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri. Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 7
Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di Fondazione;
b) l'ufficio di revisione;

Art. 8
Il Consiglio di Fondazione
Il Consiglio di Fondazione è l'organo superiore della fondazione con tutti i diritti e facoltà che in conformità alla legge spettano allo stesso.

Il Consiglio di Fondazione è composto da **tre a sette persone fisiche**, di cui la maggioranza con domicilio in Svizzera, che restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
Per la sostituzione dei membri, in caso d'impedimento, morte o dimissione e in caso di nuove nomine si procederà per cooptazione.

Tutti i membri del Consiglio di Fondazione potranno essere revocati solo per cause gravi.

Il Consiglio di Fondazione nomina il Presidente, i membri e il segretario. Il segretario può venir designato al di fuori del Consiglio.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno una volta all'anno o quando il presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.

Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il Presidente.
Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche per via circolare purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.
L'invito alle sedute viene spedito di norma almeno 20 giorni prima della data

stabilita per la riunione.

Art. 9

Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti competenze:

1. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Fondazione;
2. nomina e revoca dell'Ufficio di revisione;
3. trasferimento della sede della Fondazione;
4. presentazione e approvazione del bilancio e conto annuale e presentazione del rapporto di attività annuale all'Autorità di Vigilanza;
5. modifica dello statuto e/o regolamenti;
6. nomina di commissioni speciali anche estranee al Consiglio per l'attuazione di compiti specifici;
7. amministrazione del patrimonio;
8. stipulare contratti;
9. decidere sui finanziamenti.

Il Consiglio di Fondazione può delegare l'amministrazione del patrimonio fintanto che lo riterrà opportuno, a uno o più istituti bancari di riconosciuta reputazione, anche nella forma del portfolio management.

Le modalità di firma e le facoltà di firma sono determinate dal Consiglio di Fondazione.

Ove il Consiglio di Fondazione fosse ridotto a meno di tre membri, dovrà deliberare immediatamente il suo completamento. Fino a tale completamento, le sue deliberazioni non sono valide.

Le deliberazioni del Consiglio di Fondazione sono da verbalizzare e il verbale deve essere firmato da tutti i membri presenti.

Di norma, l'attività nel Consiglio di Fondazione è svolta a titolo onorifico. Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate.

Art. 10

Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è designato da Consiglio di Fondazione.
Esso deve essere esterno e indipendente dalla Fondazione.
La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.
L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di Vigilanza.
Per il resto sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni in merito alle società anonime.

Art. 11

I beneficiari

I beneficiari della Fondazione sono beneficiari discrezionali, istituiti a libera discrezione dal Consiglio di Fondazione e appartenenti a una possibile cerchia di beneficiari rientranti nello scopo della Fondazione.

E' espressamente stabilito che i beneficiari non sono né partecipanti, né soggetti giuridici creditori della Fondazione e che non possono perciò far valere nei confronti della Fondazione alcun altro diritto al di fuori di quelli che sono previsti in decisioni autonome del Consiglio di Fondazione basate sugli Statuti e/o regolamenti editi dallo stesso.
Tutti i membri del Consiglio di Fondazione o altro organo della Fondazione e le persone (fisiche e/o giuridiche) a loro vicine non possono rivestire il ruolo di beneficiari.

Art. 12

Statuti e Regolamenti

Il Consiglio di Fondazione emana e modifica gli statuti e i regolamenti, da sottoporre per approvazione, anche in caso di modifica, all'Autorità di Vigilanza.

Art. 13

Pubblicazioni

Le pubblicazioni previste dalla legge avvengono attraverso l'organo di pubblicazione ufficiale della Confederazione (FUSC).

Art. 14

Iscrizione e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel Registro svizzero di commercio.
La Fondazione sottostà alla vigilanza dell'Autorità di Vigilanza competente.

Art. 15

Contabilità

La Fondazione stabilirà annualmente il conto d'esercizio e il bilancio, che saranno sottoposti all'Autorità di Vigilanza con un rapporto, pure annuale, sull'attività della fondazione.

Art. 16

Liquidazione e scioglimento

Il Consiglio di Fondazione decide sulla liquidazione della fondazione in conformità di questi statuti.

La liquidazione in caso di scioglimento della fondazione avviene secondo le disposizioni di legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio rimanente e l'utile di liquidazione saranno devoluti a una Fondazione o a un ente, avente scopo analogo a quello della Fondazione e che dovrà essere esentato dall'imposta in virtù del suo scopo pubblico o di pubblica utilità.

Lo statuto originale del 28.11.1992, modificato il 02.06.1993, l'08.01.2004 e il 09.09.2004 è modificato integralmente dal Consiglio di Fondazione in data odierna, Lugano, 10 settembre 2019.